



LE NUOVE BASI TECNICHE ANIA PER LA NON AUTOSUFFICIENZA:  
UN PUNTO DI PARTENZA PER L'EVOLUZIONE DELLE STRATEGIE DI COPERTURA  
*ROMA, 17 NOVEMBRE 2016*

L'UTILIZZO DEL PREMIO DI PRODUTTIVITA' AI FINI WELFARE:  
L'IMPATTO SUL «FUTURO SOCIALE» DEL LAVORATORE  
*Un'applicazione effettiva delle nuove basi tecniche ANIA*

Giulia Mallone,  
Percorsi di secondo welfare e  
Università degli Studi di Milano



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Tiziana Tafaro,  
Studio Attuariale Orrù e Associati



STUDIO ATTUARIALE ORRÙ & ASSOCIATI

# Outline

---

Il punto di partenza

- ∅ La normativa fiscale PRIMA...
- ∅ ...e DOPO la Legge di Stabilità 2016

Convertire il premio in welfare

- ∅ Scenari possibili
- ∅ Conclusioni

---

## Il punto di partenza

- Ø La normativa fiscale PRIMA...
- Ø ...e DOPO la Legge di Stabilità 2016

## Convertire il premio in welfare

- Ø Scenari possibili
- Ø Conclusioni

# La normativa fiscale PRIMA

## Art. 51 – Determinazione del reddito di lavoro dipendente

Non concorrono a formare il reddito: i contributi previdenziali, di assistenza; vitto/mense; trasporto; opere e dei servizi di utilità sociale; le somme, i servizi e le prestazioni asili nido, colonie climatiche, borse di studio; fringe benefits; azioni e prestiti.

➡ Servizi limitati, *wording* superato

## Art. 100 – Oneri di utilità sociale

Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto

➡ Esclusione della contrattazione, deducibilità limitata

# La normativa fiscale DOPO la Legge di Stabilità 2016

---

1. Nuova disciplina del premio di produttività fiscalmente agevolato, con ulteriori agevolazioni nel caso dell'erogazione del premio in welfare
2. Modifica dell'art. 51 del TUIR per aggiornare la normativa sul welfare aziendale e ampliarne le possibilità di utilizzo (nuovi servizi e prestazioni rimborsabili)
3. Eliminazione del requisito della volontarietà e incentivo alla diffusione della contrattazione di secondo livello

# Nuova disciplina del premio di produttività

- § Introdotto un nuovo sistema di «*salary sacrifice*» per il premio di risultato, favorendo fiscalmente i servizi di welfare rispetto all'equivalente in denaro
- § Il premio di produttività mantiene una imposta sostitutiva del 10%
- § Lo stesso premio erogato in welfare gode delle agevolazioni fiscali già previste dall'art. 51 del TUIR => non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente
- § Entrambe le opzioni rimangono soggette alle limitazioni di 2.000 euro di importo e 50.000 euro di reddito, e ogni lavoratore ha la facoltà di scegliere come ricevere l'importo del premio

Azienda => «guadagna» i contributi previdenziali non versati per l'importo erogato in welfare  
Lavoratore => «guadagna» non versando le tasse (e i contributi) ma «perde» i contributi previdenziali

# Le prospettive della Stabilità 2017

---

Il Disegno di Legge di Bilancio 2017 prosegue il percorso iniziato:

- Per la defiscalizzazione del PdR, aumento del tetto di reddito da 50.000 a 80.000 euro
- Aumento del tetto di importo da 2.000 a 3.000 euro;  
=> da 2.500 a 4.000 (coinvolgimento paritetico dei lavoratori)

---

Il punto di partenza

Ø La normativa fiscale PRIMA...

Ø ...e DOPO la Legge di Stabilità 2016

Convertire il premio in welfare

Ø Scenari possibili

Ø Conclusioni

# E' necessario

---

- § Quantificare la riduzione della pensione di base a seguito del mancato versamento contributi INPS
- § Individuare le prospettive e possibilità di “compensazione” utilizzando in tutto o in parte il premio per attivare coperture alternative => non autosufficienza

# La costruzione del modello: il quadro generale

---

- § Stima dei costi della prestazione di non autosufficienza, distintamente per le due componenti di copertura durante la fase lavorativa e da pensionato.
- § Contribuzione **ESCLUSIVAMENTE** durante il periodo di attività che coprirà con un premio annuale il rischio di non autosufficienza da attivo e con un premio unico finale al pensionamento il rischio di da pensionato.
- § **IMPORTANTE:** il calcolo è fatto su alcuni individui tipo ma le frequenze ipotizzate prevedono **ADESIONE COLLETTIVA**. In caso contrario il costo della copertura sarà sicuramente molto più elevato.

# La costruzione del modello: le prestazioni

---

- § Non autosufficienza da attivo: rendita mensile di importo pari a € 900,00, (circa i due terzi del costo di una badante a tempo pieno).
- § Non autosufficienza da pensionato: rendita mensile uguale a quella della prestazione da attivo. Per il finanziamento di tale rendita si è stimato un premio unico al momento del pensionamento (67 anni).

# La costruzione del modello: i profili considerati

---

- § Profilo 1: individuo maschio di 30 anni con 38 anni di attività, con reddito annuo iniziale pari a € 25.000;
- § Profilo 2: individuo maschio di 35 anni con 33 anni di attività, con reddito annuo iniziale pari a € 25.000;
- § Profilo 3: individuo maschio di 40 anni con 28 anni di attività, con reddito annuo iniziale pari a € 25.000.
- § Profilo 4: individuo maschio di 45 anni con 23 anni di attività, con reddito annuo iniziale pari a € 25.000;
- § Profilo 5: individuo maschio di 50 anni con 18 anni di attività, con reddito annuo iniziale pari a € 25.000;

# La costruzione del modello: ipotesi A

---

- § probabilità di morte dei pensionati: RG 48;
- § probabilità di morte dei soggetti non autosufficienti: RG48 incrementata del 125%\*;
- § probabilità di diventare non autosufficiente:
- § attivi: esperienze significative di polizze collettive presenti sul mercato; per il finanziamento di tale rendita si è ipotizzato (sulla base di convenzioni assicurative attualmente in vigore) un costo annuo pari a € 30 per iscritto sino al momento del pensionamento;
- § pensionati: pari al massimo fra una ipotesi di frequenza di non autosufficienza desunta da pubblicazioni tecniche e il doppio della frequenza di morte;
- § età di accesso al pensionamento: 67 anni per entrambi i sessi;
- § tasso annuo di inflazione: 2%; PIL reale 1,5% (hp utilizzate per calcolo pensione INPS)
- § tasso annuo di rivalutazione dei redditi (reale) 1,5%.
- § rendimento delle attività dell'1% reale, ipotizzato anche come tasso tecnico della prestazione di LTC da pensionato

## I risultati: IPOTESI A

Contributi annui da versare nel periodo di attività relativi alle ipotesi di copertura di LTC di circa 900 euro mensili (ipotesi di uscita per pensionamento a 67 anni)

	Età di ingresso	Contributo annuo in cifra fissa (€)			Contributo in % della retribuzione	Riduzione annua della pensione di base per il mancato contributo sul premio versato per la prestazione LTC
		Totale	Per LTC attivo	Per LTC pensionato		
Profilo 1	30	700	30	670	2,1%	962 euro
Profilo 2	35	800	30	770	2,5%	861 euro
Profilo 3	40	1.000	30	970	3,2%	825 euro
Profilo 4	45	1.250	30	1.220	4,0%	768 euro
Profilo 5	50	1.700	30	1.670	6,0%	765 euro

PER LE **FEMMINE** COSTO LTC DA PENSIONATO MINORE DI QUELLO DA ATTIVO (PER EFFETTO DELLE IPOTESI)

## La costruzione del modello: utilizzo delle basi tecniche pubblicate da ANIA e Università di Roma La Sapienza, costruite sui dati INPS dell'assegno di accompagnamento – IPOTESI B

- § probabilità di morte per attivi e pensionati: è stata utilizzata la tavola di mortalità selezionata ottenuta riducendo le probabilità di morte della popolazione italiana 2014 (fonte ISTAT) applicate tenendo conto dell'aggancio al progressivo aumento della speranza di vita desunto dalle proiezioni ISTAT degli anni 2011-2065 (scenario centrale);
- § probabilità di morte dei soggetti non autosufficienti: mortalità rilevata per le basi tecniche predisposte da ANIA e Università (ipotesi centrale);
- § probabilità di diventare non autosufficiente:
  - per attivi e pensionati: ipotesi di frequenza di non autosufficienza rilevata per le basi tecniche predisposte da ANIA e Università (ipotesi centrale);
- § età di accesso al pensionamento: 67 anni per entrambi i sessi;
- § tasso annuo di inflazione: 2%; PIL reale 1,5% (hp utilizzate per calcolo pensione INPS)
- § tasso annuo di rivalutazione dei redditi (reale) 1,5%.
- § rendimento delle attività dell'1% reale, ipotizzato anche come tasso tecnico della prestazione di LTC da pensionato

## I risultati: IPOTESI B

Contributi annui da versare nel periodo di attività relativi alle ipotesi di copertura di LTC di circa 900 euro mensili (ipotesi di uscita per pensionamento a 67 anni)

Età di ingresso	Contributo annuo in cifra fissa (€)			Contributo in % della retribuzione	Riduzione annua della pensione di base per il mancato contributo sul premio versato per la prestazione LTC	
	Maschi	Totale	Per LTC attivo			Per LTC pensionato
Profilo 1	30	130	70	60	0,52%	179 euro
Profilo 2	35	150	75	75	0,60%	161 euro
Profilo 3	40	170	80	90	0,55%	140 euro
Profilo 4	45	200	90	110	0,70%	123 euro
Profilo 5	50	270	105	165	0,95%	118 euro

PER LE **FEMMINE** COSTO LTC DA ATTIVO CONFERMATO, PER LTC DA PENSIONATO IL PREMIO E' **MAGGIORE DEL 50%**

# Conclusioni

---

- § Qualsiasi assicurazione collettiva di LTC va attentamente monitorata nel tempo
- § Importanza della continuità della contribuzione, sia per evitare periodi di carenza che per assicurarsi una prestazione da pensionato
- § Il livello “agevolato” del premio di produttività è coerente con la possibilità di assicurarsi una copertura adeguata di non autosufficienza
- § Ovviamente la convenienza è tanto maggiore quanto prima si inizia a contribuire
- § Il *trade-off* fra perdita pensione di base (certa) e copertura di non autosufficienza (eventuale) è sicuramente vantaggioso